

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO, DELL'ACCREDITAMENTO E PER LA VIGILANZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PER LA PRIMA INFANZIA GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI – NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA DISTRETTUALE (CTD)

PARTE PRIMA

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) DEI SERVIZI RICREATIVI E ATTIVITÀ DI VIGILANZA.....3

ARTICOLO 1 - Oggetto ed ambito di applicazione	3
ARTICOLO 2 - Procedura di autorizzazione al funzionamento per servizi educativi e integrativi	3
ARTICOLO 3 - Procedura di autorizzazione al funzionamento per servizi sperimentali	4
ARTICOLO 4 - Servizi ricreativi	5
ARTICOLO 5 - Iniziative di conciliazione	5
ARTICOLO 6 - Commissione tecnica distrettuale: funzioni, composizione e funzionamento	5
ARTICOLO 7 - Commissione tecnica distrettuale: rilascio del parere tecnico non vincolante per l'autorizzazione al funzionamento	7
ARTICOLO 8 - Durata dell'autorizzazione al funzionamento, rinnovo, modifica natura giuridica del gestore	7
ARTICOLO 9 - Vigilanza e controllo	7
ARTICOLO 10 - Potere sanzionatorio	8
ARTICOLO 11 – Sanzioni relative ai servizi ricreativi	8
ARTICOLO 12 – Sanzioni relative ai servizi educativi	9
ARTICOLO 13 – Pagamento delle sanzioni	11

PARTE SECONDA

ACCREDITAMENTO E SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI (0-3 ANNI).....11

ARTICOLO 14 - Accredito: normativa, definizione, finalità e requisiti	11
ARTICOLO 15 - Domanda di accredito	12
ARTICOLO 16 - Procedura per l'accredito	12

ARTICOLO 17 - Funzioni dei Comuni	12
ARTICOLO 18 - Commissione tecnica distrettuale: composizione e funzionamento per il rilascio del parere sull'accreditamento	13
ARTICOLO 19 - Vigilanza e controllo sui servizi educativi per la prima infanzia accreditati	13
ARTICOLO 20 - Sospensione e revoca per mancanza o perdita dei requisiti per l'accreditamento	14
ARTICOLO 21- Norme transitorie.....	14

PARTE PRIMA

Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dei servizi ricreativi e attività di vigilanza

ARTICOLO 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze in materia di servizi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati aventi sede nei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia, Sassuolo), nell'ambito del quadro normativo vigente, in riferimento alle funzioni di rilascio delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento, di vigilanza e di controllo.
2. I rimandi al Comune/Unione contenuti nel presente Regolamento devono intendersi di volta in volta riferiti al soggetto competente per materia, in base all'assetto istituzionale ed organizzativo vigente: singolo Comune oppure Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (di seguito solo Unione).
3. Ai sensi della normativa vigente in materia, nel presente Regolamento si definiscono:
 - a) servizi educativi:
 - nidi d'infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni aggregate ai servizi educativi o scolastici, sezioni primavera per bambini da 24 a 36 mesi, nidi aziendali)
 - servizi integrativi:
 - I. spazio bambini
 - II. centro per bambini e genitori
 - III. piccoli gruppi educativi,
 - IV. servizi sperimentali (tipologie innovative non riconducibili ai servizi tradizionali);
 - b) servizi ricreativi: i servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini di età inferiore ai tre anni che ne fruiscono occasionalmente;
 - c) iniziative di conciliazione di cui all'art.9 comma 5 della L.R. 19/2016.

ARTICOLO 2 - Procedura di autorizzazione al funzionamento per servizi educativi e integrativi

1. Il soggetto titolato al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi è il Comune in cui il servizio da autorizzare ha sede, che individuerà al proprio interno il Servizio/Ufficio competente.
2. Per i servizi educativi gestiti da privati di cui al precedente art. 1, e precisamente:
 - a. Nidi d'infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni aggregate ai servizi educativi e scolastici, sezioni primavera, nidi aziendali);
 - b. Servizi integrativi al nido (Spazio bambini, Centro per bambini e famiglie, Servizi domiciliari; Servizi sperimentali);la domanda di autorizzazione al funzionamento e la documentazione prevista dalla normativa regionale vigente devono essere presentate al Comune sede del servizio per il quale si chiede l'autorizzazione.
3. L'autorizzazione al funzionamento viene rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione tecnica distrettuale di cui al successivo art. 7. Qualora la risposta non pervenga nei termini di cui al primo capoverso del presente comma, o entro il superiore termine conseguente alle eventuali

sospensioni, il richiedente ha diritto di attivare il servizio, previa comunicazione al Comune nel cui territorio è ubicato il servizio e fatte salve le responsabilità in ordine alla mancata rispondenza del servizio alle norme e disposizioni vigenti.

Il termine di cui al primo capoverso del presente comma può essere sospeso una sola volta per il tempo strettamente necessario ad acquisire la documentazione o i chiarimenti eventualmente richiesti.

4. Il Comune rilascerà:

a) autorizzazione al funzionamento ai servizi che soddisfano pienamente i requisiti indicati nella legge regionale e nella Direttiva regionale in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia;

b) autorizzazione condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che dovrà prevedere tempi e modi dell'adeguamento, nel caso di servizi che soddisfino solo parzialmente i requisiti richiesti dalla legge e dalla Direttiva regionale, a condizione che non siano comunque pregiudicate la sicurezza e la salute dei bambini.

5. Il Comune negherà l'autorizzazione al funzionamento in caso di:

a) mancanza di requisiti organizzativi e di quelli relativi alla sicurezza e agli spazi essenziali previsti dalla normativa regionale per ciascuna tipologia di servizio;

b) in caso di ubicazione della struttura e collocazione del servizio non corrispondente a quanto disposto dal punto 1.1. dell'Allegato A della DGR 1564/2017.

6. Una nuova domanda di autorizzazione al funzionamento deve essere obbligatoriamente presentata in caso di cessione dell'attività ad un diverso gestore o di subentro di un nuovo gestore in un appalto o concessione.

ARTICOLO 3 - Procedura di autorizzazione al funzionamento per servizi sperimentali

1. I servizi sperimentali di cui al precedente art. 1, comma 3a) IV, sono caratterizzati dalla necessità di far fronte a esigenze di innovazione, a particolari situazioni sociali e territoriali nonché a bisogni peculiari delle famiglie anche a seguito di emergenze o calamità naturali.

2. I gestori che intendono avviare una sperimentazione devono presentare la domanda e la documentazione prevista al Comune in cui sarà realizzata la sperimentazione.

3. La richiesta, corredata dal parere di merito espresso dal Comune, viene trasmessa al Nucleo regionale di valutazione sui servizi sperimentali.

4. Recepito l'esito della valutazione regionale, il Comune procede con il rilascio o con il diniego dell'autorizzazione secondo le procedure previste.

5. In caso di diniego da parte del Nucleo di valutazione regionale, l'autorizzazione è improcedibile.

6. Per i servizi di cui al presente articolo non può essere rilasciata autorizzazione di durata superiore alla durata della sperimentale indicata dal nucleo di valutazione regionale.

7. I gestori dei servizi sperimentali possono presentare richiesta di rinnovo, corredata dalla documentazione richiesta dalla Regione Emilia-Romagna, al Comune in cui ha sede il servizio. Il Comune invia la documentazione al Nucleo di valutazione regionale che si pronuncia sul rinnovo della sperimentazione. Se il parere del Nucleo regionale è positivo, il gestore del servizio presenta domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune.

8. Qualora un Comune del distretto intenda attivare direttamente la sperimentazione di servizi, sarà sua cura inviare la proposta, corredata del progetto pedagogico, dell'articolazione organizzativa e gestionale del servizio e dell'indicazione del contesto territoriale e sociale al nucleo di valutazione regionale, che esprimerà in merito parere vincolante. Non è prevista una successiva

autorizzazione al funzionamento, a meno che il servizio non sia completamente gestito in appalto o concessione.

ARTICOLO 4 - Servizi ricreativi

1. I servizi ricreativi rivolti a bambini di età inferiore a tre anni, di cui all'art. 9 della L.R.19/2016, non sono soggetti all'autorizzazione al funzionamento mentre sono soggetti a controlli, anche a campione, sull'idoneità e il corretto utilizzo.
2. I gestori, contestualmente all'apertura del servizio, devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività e la documentazione prevista al Comune in cui il servizio ha sede.
3. I servizi estivi rivolti a bambini in età 0/3 anni sono considerati servizi ricreativi purché rientranti nei limiti e vincoli previsti dalla normativa regionale per i servizi ricreativi medesimi; diversamente sono considerati a tutti gli effetti servizi educativi e, come tali, il loro funzionamento è soggetto ad autorizzazione ai sensi del presente Regolamento.

ARTICOLO 5 - Iniziative di conciliazione

1. Le iniziative di conciliazione, ovvero le iniziative autonome delle famiglie di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. 19/2016, non sono soggette ad alcun tipo di autorizzazione.
2. Le iniziative di conciliazione si svolgono presso l'abitazione dei bambini in età da 3 a 36 mesi e possono essere collegate, su richiesta, al sistema dei servizi anche tramite il coinvolgimento del coordinatore pedagogico e del coordinamento pedagogico.
3. Le iniziative di conciliazione per la loro natura privata e la scelta di tipo domestico sono rivolte ad un numero massimo di tre bambini accolti nella casa di uno di essi e la scelta è demandata alla famiglia, libera di avvalersi di persona di fiducia.
4. Le iniziative autonomamente attivate che richiedono il collegamento in rete ai servizi 0-6 anni devono comunicare l'avvio del progetto e i contatti di riferimento del gruppo di famiglie al Comune in cui ha sede l'iniziativa

ARTICOLO 6 - Commissione tecnica distrettuale: funzioni, composizione e funzionamento

1. La Commissione tecnica distrettuale (CTD) esercita le seguenti funzioni, come da normativa regionale:
 - a) esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento ai servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati;
 - b) collabora con i Comuni per le funzioni di vigilanza e controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture, nonché sui servizi ricreativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati;
 - c) garantisce consulenza a favore dei Comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzative dei servizi educativi;
 - d) collabora con i Comuni per accertare la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi pubblici, con le modalità indicate nella citata Direttiva Regionale.

2. La Commissione tecnica distrettuale è composta da:

- a) n. 1 Dirigente o Responsabile di Servizio competente per materia dei Comuni/Unione, con funzioni di Presidente, che assicurerà le competenze di natura amministrativa;
- b) n. 1 Coordinatore Pedagogico dell'Unione dei servizi per la prima infanzia a gestione diretta;
- c) n. 1 Coordinatore Pedagogico dei servizi per la prima infanzia gestiti da privati (in affidamento a terzi o convenzionati) aventi sede nel territorio del Distretto di Sassuolo;
- d) n. 1 tecnico competente in materia di edilizia privata dei Comuni/Unione, con esperienza nei servizi educativi per l'infanzia,;
- e) n. 1 medico designato dall'Azienda USL di Modena, con competenze igienico-sanitarie e sulla valutazione dello stress lavoro correlato.

3. I componenti della Commissione vengono designati dal Comitato di distretto e nominati dall'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. Per ogni componente dovranno essere nominati almeno due supplenti. La Commissione ha la propria sede presso l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

4. Il Coordinatore Pedagogico dei servizi per la prima infanzia gestiti da privati aventi sede nel territorio del Distretto di Sassuolo ed i suoi supplenti saranno individuati a maggioranza dai privati gestori del Distretto, entro il termine indicato dall'Unione. Nel caso in cui i privati gestori non raggiungano l'accordo, il Coordinatore pedagogico ed i suoi supplenti saranno progressivamente individuati secondo il criterio di maggior rappresentatività, sulla base del numero di sezioni gestite nell'ambito del territorio distrettuale.

5. I singoli componenti restano in carica fino alla loro sostituzione con altri membri.

6. Le funzioni di cui al comma 1 saranno svolte mediante esame documentale; la Commissione può inoltre svolgere sopralluoghi presso i servizi presi in esame, anche senza preavviso al soggetto gestore. I sopralluoghi possono essere condotti dalla Commissione nella sua globalità o da suoi singoli membri, nel rispetto delle singole competenze, eventualmente anche con il supporto di soggetti terzi, interni o esterni ai Comuni, in relazione alla tipologia di controllo.

7. Al fine di garantire la conoscenza delle singole realtà territoriali, alla Commissione partecipano, senza diritto di voto:

- a) il Dirigente o Responsabile di Servizio o suo delegato competente per materia del Comune in cui ha sede il servizio da autorizzare, con funzioni di segretario verbalizzante;
- b) se necessario, n. 1 tecnico competente in materia di edilizia privata, con esperienza nei servizi educativi per l'infanzia, del Comune in cui ha sede il servizio da autorizzare.

8. I membri della Commissione di cui al precedente comma 2 dovranno astenersi qualora sia in esame la richiesta di autorizzazione al funzionamento relativa ad un servizio avente sede nel Comune da cui dipendono o, nel caso del coordinatore pedagogico in rappresentanza del settore privato, qualora il servizio da autorizzare sia da lui coordinato. In entrambi i casi, ai fini dell'espressione del parere, saranno sostituiti dai supplenti.

9. La Commissione è convocata dal Presidente, anche su richiesta dei singoli membri.

10. La Commissione funziona di regola con la totalità dei componenti (effettivi o supplenti), tuttavia, in caso di impossibilità di uno o più membri a partecipare, si intende validamente costituita in presenza di almeno tre membri compreso il Presidente, uno dei quali dovrà comunque essere il tecnico designato dall'Azienda USL.

11. Le sedute della Commissione potranno essere svolte anche da remoto, previa condivisione tempestiva ai membri di tutta la documentazione da esaminare.

12. In caso di richiesta di rinnovo di autorizzazione al funzionamento già rilasciata, nei termini e modalità indicati dalla Direttiva Regionale vigente, il Dirigente/ Responsabile del Comune in cui ha sede il servizio interessato può avvalersi dei sopralluoghi della Commissione Tecnica Distrettuale,

nel rispetto delle singole competenze, eventualmente anche con il supporto di soggetti terzi in relazione alla tipologia di controllo, per verificare la permanenza delle condizioni per l'autorizzazione.

ARTICOLO 7 - Commissione tecnica distrettuale: rilascio del parere tecnico non vincolante per l'autorizzazione al funzionamento

1. Al termine di ogni seduta della Commissione tecnica distrettuale viene redatto apposito verbale nel quale la Commissione esprime il parere, firmato da tutti i componenti presenti alla seduta.
2. Il verbale viene trasmesso al Servizio/Ufficio competente del Comune in cui ha sede il servizio da autorizzare a mezzo PEC.
3. Il parere della Commissione è obbligatorio per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento, ma non vincolante. Pertanto il Servizio/Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione potrà discostarsene con atto motivato.

ARTICOLO 8 - Durata dell'autorizzazione al funzionamento, rinnovo, modifica natura giuridica del gestore

1. L'autorizzazione al funzionamento ha una durata di sette anni (tranne per i servizi sperimentali di cui all'art. 3) e può essere rinnovata, previa richiesta del gestore entro 90 giorni dalla scadenza. Nella domanda di rinnovo non devono essere presentati documenti già in possesso del Comune, se ancora aggiornati.
2. Un gestore può chiedere anticipatamente una nuova autorizzazione al funzionamento ai sensi di norme nel frattempo intervenute, che lo stesso gestore giudica più favorevoli, oppure per sincronizzare i tempi delle due diverse procedure di autorizzazione e accreditamento, come previsto dalla direttiva regionale 704/2019.
3. La modifica della natura giuridica o denominazione del gestore può essere semplicemente comunicata al comune competente, completa di autodichiarazione della perdurante validità della documentazione già fornita. Il Comune può valutare di volta in volta, motivandola, la necessità di attivare, in questi casi, una nuova procedura di autorizzazione al funzionamento o di accreditamento.

ARTICOLO 9 - Vigilanza e controllo

1. I Comuni sedi dei servizi educativi per la prima infanzia e dei servizi ricreativi esercitano sugli stessi le funzioni di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il controllo può essere esercitato su segnalazione o richiesta di terzi, ivi compresa la Regione e altri Enti oppure di iniziativa del competente Dirigente del servizio competente, ogni volta che ne ravvisa la necessità e almeno con periodicità annuale.
3. L'attività di vigilanza comprende ogni e qualunque controllo, inclusi sopralluoghi, atto in particolare a:

- verificare il rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia, la correttezza delle procedure previste, l'adeguato funzionamento dei servizi per l'infanzia presenti sul territorio;
 - accertare in capo ai servizi educativi per la prima infanzia il possesso o la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento;
 - controllare, anche a campione, l'idoneità e la corretta utilizzazione dei servizi ricreativi.
4. Per esercitare tali funzioni i Comuni si avvalgono della collaborazione di membri della Commissione tecnica distrettuale di cui all'art.6.
5. La vigilanza sarà svolta anche attraverso sopralluoghi presso le sedi dei servizi, dei quali sarà redatto apposito verbale sottoscritto dai presenti al sopralluogo.
6. Il verbale sarà inviato al Gestore a cura dell'Ufficio competente del Comune in cui ha sede il servizio.
7. Il soggetto gestore di servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia privati ha l'obbligo di consentire e favorire l'attività di vigilanza e controllo.
8. Per quanto riguarda l'attività di verifica sui servizi e strutture pubbliche, che devono possedere tutti i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, l'attività di verifica per accertare la permanenza di tali requisiti viene svolta dalla Commissione tecnica distrettuale.
9. All'attività di verifica di cui al comma precedente non possono partecipare, quali membri della Commissione, i tecnici competenti del Comune in cui insiste la struttura o il servizio da verificare.
10. L'attività di verifica di servizi o strutture pubbliche ha cadenza almeno triennale e può essere attivata in qualsiasi momento dalla Regione, anche su segnalazione di terzi.

ARTICOLO 10 - Potere sanzionatorio

1. Chiunque eroghi un servizio educativo o ricreativo per la prima infanzia in mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è soggetto ad una sanzione amministrativa, secondo entità, modalità e criteri stabiliti dal presente Regolamento. A tale fine provvede il Dirigente del Servizio competente del Comune nel cui territorio ha sede il servizio.

ARTICOLO 11 – Sanzioni relative ai servizi ricreativi

1. Chiunque gestisca un servizio ricreativo per la prima infanzia senza aver presentato la relativa denuncia di inizio attività, è soggetto ad una sanzione amministrativa di Euro 2.000,00, fatta salva la chiusura immediata del servizio qualora vi siano rischi per la salute e sicurezza dei bambini.
2. Ai gestori che eroghino servizi ricreativi senza aver presentato la denuncia di inizio attività, fermo restando quanto previsto al comma 1, è assegnato un termine di 30 giorni entro il quale presentare la regolare denuncia. Decorso inutilmente detto termine, il Dirigente competente del Comune nel cui territorio ha sede il servizio può disporre la chiusura immediata e applicare il raddoppio della sanzione di cui al comma 1.
3. Quando da controlli, verifiche o segnalazioni sia stata accertata la non idoneità o la non corretta utilizzazione ai fini puramente ricreativi dei servizi di cui al presente articolo, il Dirigente competente del Comune nel cui territorio ha sede il servizio può erogare una sanzione, a seconda della gravità della violazione, con i seguenti importi:

- Euro 3.000,00 se il servizio ricreativo presenta nei fatti le caratteristiche dei servizi integrativi di cui all'Art. 1, c. 1 lettera a), e possiede tutti i requisiti strutturali e organizzativi previsti per tali tipologie di servizi dalla Direttiva regionale o altra normativa in materia;
 - Euro 5.000,00 se il servizio ricreativo presenta nei fatti le caratteristiche dei servizi integrativi di cui all'Art. 1, c. 1 lettera a), e non possiede uno o più i requisiti strutturali e organizzativi previsti per tali tipologie di servizi dalla Direttiva regionale o altra normativa in materia;
 - Euro 7.000,00 se il servizio ricreativo presenta nei fatti le caratteristiche dei nidi d'infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni aggregate ai servizi educativi o scolastici, sezioni primavera per bambini da 24 a 36 mesi, nidi aziendali) di cui all'Art. 1, c. 1 lettera a), e possiede tutti i requisiti strutturali e organizzativi previsti per tali tipologie di servizi dalla Direttiva regionale o altra normativa in materia;
 - Euro 10.000,00 se il servizio ricreativo presenta nei fatti le caratteristiche dei nidi d'infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni aggregate ai servizi educativi o scolastici, sezioni primavera per bambini da 24 a 36 mesi, nidi aziendali) di cui all'Art. 1, c. 1 lettera a), e non possiede uno o più dei requisiti strutturali e organizzativi previsti per tali tipologie di servizi dalla Direttiva regionale o altra normativa in materia.
4. Contestualmente, il Dirigente assegna un termine entro il quale rimuovere la violazione stessa, fatta salva la chiusura immediata del servizio qualora vi siano rischi per la salute e sicurezza dei bambini. Il persistere della violazione oltre tale termine comporta la chiusura immediata del servizio.

ARTICOLO 12 – Sanzioni relative ai servizi educativi

1. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa di Euro 10.000,00, fatta salva la chiusura immediata del servizio qualora vi siano rischi per la salute e sicurezza dei bambini; la sanzione è ridotta a € 2.500,00 nel caso in cui il gestore abbia comunque presentato richiesta di autorizzazione.
2. Ai gestori che erogino servizi educativi senza aver acquisito la prevista autorizzazione, fermo restando quanto previsto al comma 1, è assegnato un termine di 30 giorni entro il quale presentare regolare domanda di autorizzazione corredata di tutta la necessaria documentazione. Decorso inutilmente detto termine il Dirigente competente del Comune nel cui territorio ha sede il servizio ne dispone la chiusura immediata.
3. Quando da controlli, verifiche o segnalazioni emerga la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto per l'autorizzazione al funzionamento, il Dirigente competente del Comune nel cui territorio ha sede il servizio procede all'irrogazione di una sanzione amministrativa variabile, a seconda della gravità della/e mancanza/e riscontrata/e e del ripetersi della stessa/e. Sono stabilite, in particolare, le seguenti sanzioni amministrative nei sotto elencati casi specifici:
 - a. da Euro 2.000,00 a Euro 5.000,00 per:
 - il possesso di autorizzazione al funzionamento scaduta senza che sia stata presentata nuova richiesta;
 - modifiche organizzative e/o strutturali apportate senza il necessario adeguamento dell'autorizzazione al funzionamento;
 - l'utilizzo, anche parziale, dei locali compresi nella autorizzazione in essere per erogare servizi educativi non previsti nell'autorizzazione stessa;
 - l'inadeguatezza dei titoli di studio del personale educatore;

- mancato rispetto dei rapporti numerici educatori/bambini;
- superamento del numero dei bambini ospiti della struttura fino al 20% del limite massimo consentito;
- perdita o mancanza dei parametri previsti negli ambienti destinati ai bambini (luminosità, areazione, ecc.);
- assenza di spazi adeguati a fungere da depositi per attrezzature di pulizia, biancheria, derrate alimentari;
- ogni altra difformità lieve/media alle norme vigenti ed a quanto previsto nell'autorizzazione, che non siano pregiudizievoli delle condizioni di igiene e sicurezza degli utenti.

b. Da Euro 5.000,01 a Euro 10.000,00 per:

- superamento del numero dei bambini ospiti della struttura oltre il 20% del limite massimo consentito;
- gravi carenze nei servizi igienici destinati ai bambini o agli adulti;
- rilevanti carenze riscontrate nella cucina o nel terminale attrezzato per la somministrazione dei pasti;
- mancata presenza del piano di evacuazione per le situazioni di emergenza;
- condizioni di igiene inadeguate degli spazi utilizzati dai bambini e/o del terminale attrezzato;
- utilizzo di arredi e attrezzature aventi caratteristiche di elevata pericolosità per i bambini e gli adulti;
- altre carenze gravi di tipo strutturale o igienico.

4. Per i casi specifici di cui al precedente comma 3 punto a), il Dirigente competente ingiunge al legale rappresentante della struttura di provvedere a sanare le infrazioni entro un termine non superiore a 30 giorni, trascorsi inutilmente i quali, se non si è ricevuta documentata motivazione, il Dirigente procede all'applicazione della sanzione, alla sospensione dell'autorizzazione al funzionamento o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività ed alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante.

In caso di autorizzazione al funzionamento scaduta o di modifiche organizzative e/o strutturali apportate senza il necessario adeguamento dell'autorizzazione al funzionamento, i 30 giorni si intendono come termine per la presentazione della nuova richiesta.

5. Per i casi specifici di cui al precedente comma 3 punto b), il Dirigente competente procede all'applicazione della sanzione e assegna al gestore un termine per il soddisfacimento del requisito ovvero il ripristino delle condizioni dello stesso, non superiore a:

- 5 giorni per i requisiti di ordine organizzativo, ad esclusione delle mancanze relative alla somministrazione di alimenti ed al rispetto dei requisiti igienico-sanitari per bambini o adulti (che devono essere ripristinate immediatamente);
- 60 giorni per i requisiti attinenti le condizioni di ordine strutturale afferenti la ricettività della struttura, le caratteristiche e l'organizzazione degli arredi e degli spazi interni/esterni, altri aspetti che non richiedano rilevanti interventi edilizi;
- 180 giorni per tutti i restanti aspetti di ordine strutturale la cui modifica richieda interventi edilizi di rilievo e non effettuabili in tempi brevi.

6. Se la violazione persiste oltre i termini definiti nel comma 5 il Dirigente competente procede alla sospensione dell'autorizzazione al funzionamento o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività ed alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante.

7. Qualora venissero riscontrate carenze gravi tali da determinare rischi per la salute e la sicurezza degli utenti e/o degli operatori del servizio, in ogni caso resta salva la facoltà del Dirigente

competente di disporre la chiusura immediata dell'attività, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura massima prevista dalla normativa regionale.

ARTICOLO 13 – Pagamento delle sanzioni

1. L'introito dei proventi da sanzioni amministrative compete al Comune medesimo. In caso di mancato pagamento della sanzione, il gestore riceverà una lettera di sollecito, notificata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito a regolarizzare il pagamento dovuto. La lettera di sollecito sarà gravata da una quota forfetaria per il recupero delle spese relative alla pratica, sulla base dei regolamenti in materia dei diversi Comuni.

2. In caso di ulteriore mancato pagamento verrà attivata, verso il gestore inadempiente, la procedura di riscossione coattiva, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente e dai regolamenti in materia dei diversi Comuni.

PARTE SECONDA

Accreditamento e sistema di valutazione della qualità dei servizi educativi (0-3 anni)

ARTICOLO 14 - Accreditamento: normativa, definizione, finalità e requisiti

1. L'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia destinati ai bambini da 0 a 3 anni (di seguito servizi educativi) è disciplinato dalla Legge regionale 25 novembre 2016 n.19 (di seguito L.R. 19/2016) e successive direttive applicative. È stato istituito per garantire la qualità dell'offerta dei servizi educativi presenti nel territorio ed è finalizzato a promuovere la qualità diffusa e sostenibile nei servizi educativi per la prima infanzia.

L'accreditamento si basa sui requisiti previsti dalla direttiva specifica cui il presente Regolamento rimanda e di seguito sinteticamente richiamati:

- Predisporre un Progetto Pedagogico del servizio redatto secondo l'indice regionale e contenente le finalità e la programmazione delle attività educative;
- Disporre della figura del Coordinatore Pedagogico in possesso dei requisiti previsti all'art. 32 della L.R. 19/2016;
- Effettuare una adeguata formazione del personale;
- Adottare strumenti di autovalutazione del servizio, garantendo la partecipazione del personale al percorso territoriale di valutazione della qualità che ha carattere ricorsivo;
- Attuare nel rapporto con gli utenti le condizioni di accesso e le misure idonee a garantire la trasparenza e la partecipazione delle famiglie.

2. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte dei servizi educativi privati ed è condizione di funzionamento per i servizi educativi pubblici.

ARTICOLO 15 - Domanda di accreditamento

1. La richiesta di accreditamento deve essere presentata da parte del privato al Comune dove ha sede il servizio da accreditare secondo lo schema allegato alla direttiva regionale in materia, tramite Pec.
2. Alla domanda redatta secondo lo schema deliberato dall'Assemblea regionale devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) la dichiarazione sostitutiva che attesti i requisiti per accreditamento;
 - b) il progetto pedagogico redatto secondo l'indice regionale;
 - c) la descrizione delle misure di accesso e partecipazione delle famiglie;
 - d) altri documenti eventualmente richiesti, anche successivamente, alla redazione del presente Regolamento.

ARTICOLO 16 - Procedura per l'accredimento

1. In sede di prima applicazione la domanda di accreditamento andrà presentata secondo le tempistiche indicate nell'art.21 "Norme transitorie" del presente Regolamento.
2. L'accredimento viene rilasciato entro 60 giorni decorrenti dalla trasmissione della documentazione alla CTD. In sede di primo rilascio si applicano le tempistiche previste all'art.21 "Norme transitorie" del presente Regolamento.
3. L'accredimento di ciascun servizio ha durata coincidente a quella dell'autorizzazione al funzionamento.
4. È fatta salva la facoltà del richiedente di cui all'articolo 8 comma 2 di presentare all'atto della richiesta di accreditamento, nuova domanda di autorizzazione al funzionamento per uniformare le scadenze.

ARTICOLO 17 - Funzioni dei Comuni

1. Il Comune che riceve la domanda di accreditamento:
 - a) verifica la completezza formale dell'istanza, dell'autodichiarazione nonché la presenza degli allegati obbligatori e richiede, se necessario, le integrazioni per poter concludere l'istruttoria amministrativa prima di trasmettere la documentazione alla CTD;
 - b) verifica la vigenza dell'autorizzazione al funzionamento;
 - c) trasmette alla CTD l'istanza e la documentazione allegata e, in caso di servizio già autorizzato, la copia dell'autorizzazione al funzionamento del servizio educativo con la relativa scadenza;
 - d) fissa il termine entro il quale la CTD dovrà fornire la risposta alla domanda di accreditamento;
 - e) acquisisce il parere obbligatorio, ma non vincolante, della CTD;
 - f) emette il provvedimento di concessione dell'accredimento ad avvenuta acquisizione del parere obbligatorio della CTD uniformandosi in tutto ad esso oppure discostandosene anche totalmente motivando la propria scelta nell'atto stesso;
 - g) invia comunicazione dell'avvenuta concessione dell'accredimento:
 - al soggetto privato interessato;
 - alla CTD che implementa l'elenco distrettuale dei servizi accreditati;
 - h) inserisce gli estremi dell'atto di accreditamento nell'anagrafica Regionale (SPI-ER);

i) esercita il potere di controllo sulla permanenza dei requisiti dell'accreditamento.

ARTICOLO 18 - Commissione tecnica distrettuale: composizione e funzionamento per il rilascio del parere sull'accreditamento

1. La Commissione tecnica distrettuale (CTD) di cui all'art.6, esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, rispetto alle domande di accreditamento pervenute dai Comuni facenti parte dell'Unione.

2. La Commissione Tecnica Distrettuale per l'esame delle domande di accreditamento è composta in forma ristretta dal Presidente e dalla componente pedagogica. Per quest'ultima viene assicurata la partecipazione paritetica della componente privata e di quella pubblica, anche eventualmente di coordinatori pedagogici supplenti, in relazione al numero delle richieste di parere da esaminare.

3. La CTD nella fase istruttoria delle domande di accreditamento:

a) analizza e verifica la correttezza della domanda e della documentazione allegata;

b) verifica il progetto pedagogico e precisamente:

- la completezza nella sua articolazione come da indice regionale;

- la congruenza tra i principi ispiratori del progetto e la progettazione del contesto educativo;

c) richiede, in caso di non completezza della domanda, l'integrazione del suo contenuto.

In tal caso il termine fissato dal Comune è sospeso per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti indispensabili al rilascio del parere.

4. La CTD al termine dell'istruttoria esprime il parere obbligatorio entro il termine fissato e lo trasmette al Comune richiedente per il rilascio dell'accreditamento;

5. Qualora un servizio richieda sia l'autorizzazione al funzionamento che l'accreditamento la CTD, nella composizione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, provvede a completare l'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione e invia il parere al Comune per consentire l'adozione dell'atto autorizzativo; provvede ad elaborare il parere sull'accreditamento nella stessa seduta, in composizione ristretta come precedente comma 2, inviandolo, solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, al Comune sede del servizio.

ARTICOLO 19 - Vigilanza e controllo sui servizi educativi per la prima infanzia accreditati

1. La vigilanza e il controllo sul mantenimento dei requisiti per l'accreditamento dei servizi per la prima infanzia rimane in capo al servizio competente dei Comuni sedi dei servizi accreditati.

2. Il Servizio competente garantirà la vigilanza e il controllo attraverso verifiche documentali e, se valutato necessario, anche attraverso sopralluoghi presso i servizi, con la collaborazione di membri della Commissione tecnica distrettuale.

3. Il Servizio competente redigerà apposito verbale sulla vigilanza/controllo effettuato, che sarà inviato al gestore del servizio in esame.

4. Per la verifica sui servizi e strutture pubblici accreditati si rimanda a quanto disposto all'art. 9 commi 8-9-10.

ARTICOLO 20 - Sospensione e revoca per mancanza o perdita dei requisiti per l'accreditamento

1. Ai gestori di servizi accreditati che hanno perso uno o più requisiti relativi all'accreditamento viene assegnato dal Dirigente del servizio comunale competente un termine massimo di 60 giorni entro il quale provvedere al ripristino di uno o più requisiti mancanti.
2. trascorso inutilmente il termine fissato, il Comune concedente procede alla sospensione del provvedimento di accreditamento per un periodo limitato non superiore a due mesi.
Decorso inutilmente tale ulteriore termine di sospensione ed accertato il mancato ripristino di uno o più requisiti mancanti, il Dirigente competente dispone la revoca dell'accreditamento.
3. La revoca dell'accreditamento comporta l'impossibilità di accesso a finanziamenti pubblici di qualsiasi natura.
4. Del provvedimento di revoca viene data notizia alla Regione che provvede alla cancellazione dal relativo elenco dei servizi accreditati.
5. Nel caso di decadenza, revoca o sospensione dell'autorizzazione al funzionamento di un servizio educativo si intende decaduto, revocato o sospeso anche l'accreditamento.

ARTICOLO 21- Norme transitorie

1. In sede di prima concessione dell'accreditamento la tempistica per la presentazione della richiesta di accreditamento da parte dei servizi educativi per la prima infanzia è stabilita come segue:
 - a) i servizi privati o in convenzione con i Comuni potranno presentare domanda di accreditamento dal 2 al 31 gennaio 2022
 - b) i servizi in appalto/concessione potranno presentare domanda dall'1 al 28 febbraio 2022
 - c) i servizi in appalto/concessione in scadenza durante il 2022 potranno presentare domanda dal 1 al 30 settembre 2022
2. In sede di prima concessione dell'accreditamento la tempistica per il rilascio dello stesso è stabilita dalla normativa vigente in massimo 150 giorni.